

# **LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE - SINTESI DELLE PRINCIPALI MODIFICHE**

## **LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA È LEGGE.**

**Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl di riforma del codice di sicurezza della strada.**

In estrema sintesi, queste sono le modifiche più rilevanti, alcune (tra cui quelle relative alla guida in stato di ebbrezza) sono entrate in vigore venerdì 30 luglio 2010, altre il 13.08.2010 e altre ancora entreranno in vigore successivamente.

### **Alcol e droga alla guida, tolleranza zero.**

**Tasso alcolemico pari a zero, cioè divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici per le seguenti categorie:**

- i conducenti con meno di 21 anni;**
- chi ha la patente da non più di 3 anni;**
- i conducenti professionali o di autoveicoli con patente C, D o E.**

**La guida con un tasso alcolemico tra 0 e 0,5 g/l per le categorie suddette comporta una sanzione amministrativa pari a 155 euro.**

**Le pene sono state inasprite per chi per chi provoca incidenti.**

**La guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è stata depenalizzata e comporta adesso una sanzione di tipo amministrativo pari a 500 euro.**

**Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica viene punito con la sanzione penale dell'ammenda da 1500 a 6000 euro e con l'arresto da sei mesi ad un anno.**

### **Aree di servizio, vietata di notte la vendita di alcolici.**

**Nelle aree di servizio autostradali è vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche dalle 22 alle 6, la sola somministrazione di bevande alcoliche dalle 2 alle 7.**

## **Etilometri nei locali e "Happy hours".**

Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3 alle ore 6, con l'obbligo all'uscita di un apparecchio precursore chimico-elettronico per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e tabelle illustrative sui danni dell'alcol.

## **Licenziamento autisti ubriachi**

Chi ha subito la sospensione della patente professionale perché ubriaco o drogato può essere licenziato per giusta causa dall'azienda.

## **Deroga a sospensione patente**

Chi ha sospesa la patente può, a determinate condizioni, chiedere una deroga per guidare massimo tre ore al giorno per andare al lavoro o per fini sociali. La deroga porta anche a un allungamento del periodo di sospensione della patente.

## **Esame per il recupero dei punti decurtati**

Chi frequenta i corsi per il recupero dei punti della patente dovrà, al termine del corso, anche sostenere obbligatoriamente un esame per poterli riacquistare.

## **Tir e bus fino a 68 anni**

Da 65 a 68 anni l'età massima per condurre mezzi pubblici, autocarri e tir.

(Questa disposizione non entrerà in vigore prima di 4 mesi).

## **Visita medica per gli ultraottantenni.**

Chi ha superato gli 80 anni per continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di guida, dovrà ottenere uno specifico attestato rilasciato dalla Commissione medica locale, a seguito di visita medica specialistica biennale. (questa disposizione non entrerà in vigore prima di 4 mesi).

## **Guida accompagnata a 17 anni.**

Si introduce una nuova normativa sulla "guida accompagnata" per i minori che abbiano compiuto 17 anni e siano titolari di patente A, consentendo loro la guida, con l'assistenza di un adulto titolare di patente B da almeno 10 anni e a seguito di apposita autorizzazione ministeriale rilasciata su richiesta dei genitori.

## **Autotrasportatori.**

Riviste le sanzioni per i conducenti alla guida di autoveicoli per il trasporto di persone o cose che superano la durata dei periodi di guida prescritti o non

osservano le disposizioni sul riposo giornaliero. Riscritta la normativa alla luce dei regolamenti Ue. Si stabilisce poi la possibilità, per gli autotrasportatori italiani, di effettuare immediatamente nelle mani dell'agente accertatore il pagamento in misura ridotta della sanzione per evitare il fermo amministrativo del veicolo (come già avviene oggi per le targhe EE).

## **Neopatentati.**

Viene modificata la disciplina concernente le limitazioni alla guida per i titolari di patente da meno di un anno, elevando da 50 kw/t a 55 kw/t la potenza specifica, riferita alla tara, al di sopra della quale i veicoli non possono essere guidati dai neopatentati. Viene inoltre fissato un limite di potenza massima pari a 70 kw per i veicoli di categoria M1 (veicoli per il trasporto persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente).

**Questa limitazioni si applicheranno a coloro che abbiano ottenuto la patente "B" a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle modifiche al c.d.s.**

## **Obbligo di lenti o apparecchi per la guida.**

Obbligo di usare lenti o apparecchi per la guida, se prescritti, per i titolari di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori (il cosiddetto patentino). Tale obbligo è quindi esteso anche a ciclomotori e minicar ed entra in vigore immediatamente.

## **Rinnovo patente di guida.**

Addio al vecchio tagliando autoadesivo: d'ora in poi dovrà essere rilasciato un duplicato della patente, con l'indicazione del nuovo termine di validità. Al momento del ricevimento della nuova patente, si dovrà distruggere quella scaduta. Previsto, inoltre, che la motorizzazione civile possa rilasciare ai titolari di patente, chiamati per sottoporsi alla visita medica per il rinnovo, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

## **Eccesso di velocità - sanzioni più elevate**

Le sanzioni pecuniarie per il superamento dei limiti di velocità diventano le seguenti:

-per il superamento dei limiti non oltre 10 km/h il pagamento in misura ridotta resta di 38 euro;

-per il superamento dei limiti di oltre 10 km/h ma meno di 40 km/h h il pagamento in misura ridotta resta di 155 euro;

- per il superamento dei limiti di oltre 40 km/h ma meno di 60 km/h h il pagamento in misura ridotta diviene di 500 euro;

- per il superamento dei limiti di oltre 60 km/h h il pagamento in misura ridotta diviene di 779 euro;

queste sanzioni sono poi aumentate se commesse tra le ore 22.00 e le ore 07.00 e raddoppiate se commesse alla guida di mezzi pesanti.

## **Velocità in autostrada**

Il limite rimane a 130 km/h. Le società concessionarie potranno alzarlo a 150 km/h, ma solo nei tratti a tre corsie con sistema tutor e in condizioni meteo favorevoli.

## **Servizio di noleggio con conducente.**

La norma amplia il novero di mezzi che possono essere adibiti a effettuare il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Oltre alle classiche autovetture, si ammettono, pure, i motocicli (che possono essere con o senza sidecar), i tricicli, i quadricicli, gli autobus, e, pure, gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e le famose "carrozzelle", cioè, i veicoli a trazione animale.

## **Stretta sull'intestazione fittizia dei veicoli.**

Norme più puntuali per evitare l'intestazione fittizia dei veicoli. Ogni mutamento di intestazione deve essere registrato entro 30 giorni. Dalla carta o dal certificato di circolazione deve risultare il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. La sanzione si applica anche a chi abbia avuto la disponibilità del mezzo e al proprietario dissimulato. Il veicolo per il quale viene rilasciata la carta o certificato di circolazione in violazione delle norme sull'intestazione dei veicoli viene cancellato d'ufficio dal Pra.

## **Veicoli inquinanti.**

Si introducono misure di contrasto all'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli. In particolare, d'ora in avanti, chi non rispetta i vari provvedimenti di blocco della circolazione nei centri abitati, andando in giro con mezzi appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte dal divieto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 155 euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

## **Bambini in moto.**

Cancellata la norma che consentiva di portare in moto bambini da 6 a 12 anni alloggiandoli su un apposito sedile di sicurezza omologato, con appoggi per gli arti superiori e inferiori. Attualmente, quindi, resta in vigore la disciplina per cui non è comunque possibile il trasporto dei bambini se il passeggero non è seduto in modo stabile ed equilibrato nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

## **Macchinette di bambini e invalidi.**

Non rientrano nella definizione di veicolo (e quindi non sono soggette alle norme del Codice della Strada), le macchinette dei bambini e quelle a uso degli invalidi che, secondo la normativa comunitaria, vengono annoverate fra gli ausili medici, anche se con motore.

Si prevede, poi, che la circolazione delle macchine per uso di bambini o di invalidi sulle parti della strada riservate ai pedoni, già consentita dal Codice della Strada, debba, comunque, ora, avvenire «secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade».

## **Casco e giubbotto riflettente in bici.**

Salta la norma sul casco in bici obbligatorio e conforme alla normativa europea per i bambini fino a 14 anni. Resta invece la norma che se si circola in bici fuori dei centri abitati dopo il tramonto e fino all'alba o in galleria (dentro e fuori dai centri abitati) è necessario indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Le regole entrano in vigore subito. Operazione casco sicuro, durante la marcia, anche per i conducenti e gli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, a cui è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati rispettando le nuove norme Ue.

## **Cinture di sicurezza sulle minicar.**

D'ora in poi, anche conducenti e passeggeri di minicar (dotati di carrozzeria chiusa, e cioè i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 Kg) avranno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza.

## **Niente minicar senza patente.**

Chi ha subito il ritiro della patente non può condurre ciclomotori e microcar e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

## **Attraversamento dei pedoni.**

In assenza di agenti o semafori i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sulle strisce pedonali. Devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi se vedono pedoni che si accingono ad attraversare sulle strisce. Identico obbligo per i conducenti che si inoltrano in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta il divieto per i pedoni di attraversare diagonalmente le intersezioni e il divieto di attraversare piazze e larghi al di fuori delle strisce pedonali.

## **Educazione stradale in classe.**

Dall'anno scolastico 2011-2012, il ministero dell'Istruzione predisporrà programmi di educazione stradale.

## **Multe, notifica entro 90 giorni**

Il periodo per ricevere la notifica delle multe passa da 150 a 90 giorni. I nuovi termini scatteranno solo per le violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del d.d.l.

**La contestazione immediata non è necessaria per la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati nei centri storici, nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o per la circolazione su corsie e strade riservate.**

## **Rateazione delle sanzioni pecuniarie.**

È prevista la possibilità di rateizzare il pagamento delle sanzioni a partire da 200 euro; tale facoltà viene prevista per i titolari che dimostrino un reddito non superiore a 10.628,16 euro.

## **Ricorso ai giudici di pace.**

Prevista la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione anche mediante fax o in via telematica. Novità interessante sul fronte processuale: si stabilisce che l'opposizione non ha effetti sospensivi, salvo che il giudice di pace disponga, in modo motivato e in contraddittorio con le parti, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento. In tal modo, si esclude che la sospensione sia adottata senza giustificazione e senza aver sentito l'autorità che ha adottato il provvedimento. Al tempo stesso si prevede che l'ordinanza di sospensione possa essere impugnata con ricorso al tribunale.